

Allegato al protocollo di valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni dell'I.C. Via Rugantino, 91-Roma

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Come già declinato nel Protocollo di valutazione, *l'Esame di Stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna e dall'alunno al termine del primo ciclo di istruzione.*

Per l'anno scolastico 2023-2024, il Ministero dell'Istruzione e del merito richiama, nei suoi caratteri generali, il quadro normativo previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 741 e n. 742 del 3 ottobre 2017. Nell'a.s. 2023_2024 l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione tornerà a essere configurato secondo le citate disposizioni normative.

Nella nota informativa sono declinati i requisiti di ammissione all'Esame, il voto di ammissione, la descrizione delle prove d'esame (3 prove scritte e il colloquio), la votazione finale e la certificazione delle competenze.

La sopraccitata nota, che rimanda alla normativa di riferimento, costituisce per il collegio docenti documento ineludibile di riferimento per la pianificazione e lo svolgimento degli Esami di Stato.

Il D.Lgs. n. 62/2017 ha introdotto modifiche allo svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Pertanto si applicano le seguenti definizioni:

- a) Dlgs 62/2017: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
- b) DM 741/2017: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741;
- c) DM 742/2017: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742;

In sede di scrutinio finale sono ammessi all'esame di Stato le alunne e gli alunni in presenza dei seguenti requisiti:

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Il voto di ammissione all'Esame è attribuito in base a quanto previsto dall'art.6,c.5 del D.Lgs.62/2017: *"Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo e' espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno".*

VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO- CRITERI

Come da normativa vigente, si specifica che il voto di ammissione all'esame di Stato è attribuito dal consiglio di classe alle alunne e agli alunni ammessi a sostenere l'esame, sulla base del percorso scolastico triennale effettuato. Il Collegio docenti ha deliberato la seguente modalità di attribuzione del voto di ammissione agli esami di Stato: il voto di ammissione è determinato a partire dalla media espressa in decimi delle valutazioni finali dei tre anni scolastici, calcolata dalle medie finali della prima, seconda e terza classe, con peso progressivo di 10%, 30%, 60%. Il Consiglio di classe si riserva, altresì, di valutare ulteriormente i progressi perseguiti dalla alunna e dall'alunno nel corso del triennio, qualora continuativi.

ESPLETAMENTO DELL'ESAME DI STATO

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

- a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;
- c) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate;
- d) colloquio, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017

Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla Legge 20 agosto 2019 n.92.

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato di cui ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017.

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

MODALITA' PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con valutazione in decimi, secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.M. n. 741/2017 ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. L'Esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

CRITERI ATTRIBUZIONE DELLA LODE - PROPOSTA a.s. 2023/2024

Il collegio docenti propone i seguenti criteri per il conferimento della lode in sede di scrutinio di Esame.

Condizioni necessarie all'attribuzione della lode sono:

- 1) In sede di scrutinio d'Esame, la valutazione espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della Commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.
- 2) La progressione dell'alunno/a nel suo percorso scolastico, nell'impegno mostrato nel corso del triennio, nello sviluppo dell'identità personale conseguita e consolidata attraverso una partecipazione attiva al dialogo educativo dall'alunno/a nel corso del triennio, anche in relazione alle competenze di ed.civica, come definiti nel Protocollo per la valutazione degli apprendimenti e relative integrazioni.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Ai candidati interni che superano l'esame di Stato viene rilasciata la certificazione delle competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale, utilizzando il modello allegato al decreto ministeriale 742/2017 (Allegato B) e consegnato alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

Dal D.M. n. 741/2017

Il D.M.n.741/2017 rappresenta un documento di riferimento per la corretta attuazione dell'Esame di Stato per il primo ciclo di istruzione. Si declinano alcuni estratti degli articoli ivi contenuti e, a ogni buon fine, si rinvia al documento nella sua interezza.

Art. 7: (Prova scritta relativa alle competenze di italiano)

1. La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

2. La commissione predispose almeno tre temi di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;

b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;

c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

Art. 8: *(Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche)*

1. La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

2. La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

a) problemi articolati su una o più richieste;

b) quesiti a risposta aperta.

3. Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

4. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Art. 9: *(Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere)*

1. La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.

2. La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria.

3. La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:

a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;

b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;

c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;

d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;

e) sintesi di un testo che evidenzia gli elementi e le informazioni principali.

4. Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.

5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Art. 10: (Colloquio)

- 1. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.*
- 2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.*

Art. 13: (Voto finale e adempimenti conclusivi)

- 1. Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.*
- 2. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.*
- 4. Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.*
- 5. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.*
- 6. L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.*
- 7. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.*
- 8. Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito.*

Per ogni mancata citazione si rinvia alla normativa vigente.

La normativa vigente in materia, entro cui è perimetrato il presente documento, rimane costante punto di riferimento per ulteriori chiarimenti in merito al percorso valutativo e formativo.

Il presente documento costituisce allegato e parte integrante del Protocollo di valutazione degli apprendimenti dell'I.C. Via Rugantino, 91, approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 16/05/2024 con delibera n. 43.